

Proposta di legge regionale

Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile, del capo I)

Sommario
Preambolo

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Interventi

Art. 3 – Formazione

Art. 4 – Elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno

Art. 5 – Sportelli informativi

Art. 6 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma 4, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali);

Visto l'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

1. la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno che costituisce un efficace strumento di protezione delle persone prive in tutto o in parte dell'autonomia di agire, offrendo loro garanzie per la qualità di vita attraverso:
 - a) il riconoscimento ed il rispetto delle loro aspirazioni;
 - b) la legittimazione a rappresentare i loro bisogni;
 - c) il governo dei loro interessi.
2. la Regione Toscana, come altre regioni, si propone di dare la massima diffusione alla figura dell'amministratore di sostegno nel territorio regionale, per rispondere alle esigenze delle fasce più deboli e, al tempo stesso, per favorire il principio di cittadinanza attiva con esperienze di auto aiuto e impegno civico, in stretto collegamento con i soggetti del Terzo settore e con i giudici tutelari;

3. la Regione Toscana promuove la formazione e l'aggiornamento delle persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, nonché degli operatori dei servizi sociali, prevedendo anche l'istituzione, presso le Aziende unità sanitarie locali, di elenchi contenenti i nominativi degli aspiranti a tale incarico;

4. la Regione Toscana promuove, inoltre, la implementazione di sportelli informativi in grado di fornire consulenza ed orientamento, individuandoli sia nei "punti insieme" sia negli sportelli degli uffici di prossimità, istituiti in attuazione delle norme di riordino del sistema giudiziario;

Approva la presente legge

Art. 1

Finalità

1. La Regione Toscana promuove e valorizza la figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire la diffusione e il consolidamento di tale istituto sul territorio regionale, in conformità ai principi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed, in particolare dell'articolo 10, nonché nel rispetto di quanto disposto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

Art. 2

Interventi

1. La Regione Toscana adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche in accordo con gli enti e le autorità competenti, nonché con le associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.
2. In particolare la Regione promuove:
 - a) la diffusione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, così da consentirne l'effettiva conoscenza ai potenziali beneficiari e alle loro famiglie, anche attraverso specifica formazione agli operatori dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali;
 - b) il raccordo con enti e autorità, in particolare con i giudici tutelari per sostenere il lavoro di rete tra soggetti pubblici e privati coinvolti nell'esercizio dell'istituto dell'amministrazione di sostegno;
 - c) la formazione e l'aggiornamento delle persone che si rendono disponibili a svolgere, o che già svolgono, il ruolo dell'amministratore di sostegno;
 - d) l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di persone che si rendono disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno;

Art 3

Formazione

1. La Regione Toscana, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, promuove la realizzazione di attività formative e di aggiornamento sull'istituto dell'amministrazione di

sostegno, finalizzate anche a precisare responsabilità e doveri inerenti tale funzione e rivolte a:

- a) persone che intendono svolgere o stanno già svolgendo la funzione di amministratore di sostegno;
 - b) operatori dei servizi sociali e sanitari.
2. La formazione può essere rivolta anche ai membri delle associazioni che operano nell'ambito dell'assistenza o della cura di chi versa in situazioni di bisogno o di difficoltà.
 3. La formazione è demandata alle Aziende unità sanitarie locali, che possono organizzare le attività sia per ambiti territoriali delle società della salute/zone-distretto ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), sia per aree omogenee di competenza dei tribunali.
 4. La formazione può svolgersi anche tramite il coinvolgimento di soggetti del terzo settore operanti in tale ambito.

Art 4

Elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno

1. Le Aziende unità sanitarie locali istituiscono elenchi ai quali possono iscriversi le persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno e li gestiscono anche in raccordo con gli uffici dei giudici tutelari.
2. Gli elenchi sono resi disponibili alle società della salute/zone-distretto e agli uffici dei giudici tutelari.
3. Con propria deliberazione, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità per la formazione degli elenchi.

Art 5

Sportelli informativi

1. La Regione promuove l'implementazione, da parte degli enti cui è affidata la gestione dei servizi sociali, di sportelli informativi che possano fornire orientamento e consulenza sull'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche attraverso la produzione e diffusione di materiale informativo.
2. Gli sportelli informativi possono essere individuati sia nei "punti insieme" di cui all'articolo 10 della legge regionale 18/12/2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) sia negli sportelli degli uffici di prossimità istituiti in coerenza con il d.lgs 7/9/2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e con il d.lgs 7/9/2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 123.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma

07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1
"Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - 2021.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.